

COMMISSIONE STUDI TRIBUTARI

Studio n. 7/2003/T

Gaetano Petrelli

CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI ED IMPOSTA DI BOLLO SULLE COPIE AUTENTICHE DELL'ATTO

Approvato dalla Commissione studi tributari il 21 febbraio 2003

L'art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 stabilisce che “per gli atti indicati nell'art. 7, ultimo comma, e nell'art. 12, primo comma, del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3278 ¹, e successive modificazioni, le imposte di bollo e registro sono comprese nelle tasse sui contratti di borsa”. La disposizione e' ormai pacificamente interpretata nel senso che l'esenzione ivi disposta prevale sulla normativa di carattere generale, contenuta nel D.P.R. 131/1986 e nel D.P.R. 642/1972 ².

Si e' posto, peraltro, il problema del coordinamento della suindicata disposizione agevolativa con la norma contenuta nella nota 1 all'art. 1 della tariffa, allegata al D.P.R. 642/1972, secondo la quale “per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, e' dovuta *indipendentemente*

* Pubblicato in *Studi e materiali*, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, 2003, 2, p. 560.

¹ Art. 7, comma 3, del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3278: “*Le lettere, i telegrammi ed ogni altro scritto rilasciato dalle parti in relazione ai contratti*, pei quali siano stati usati foglietti bollati, sono esenti dalle tasse di bollo e registro, anche quando occorra di farne uso in via amministrativa o giudiziaria”.

Art. 12 del R.D. 3278/1923: “*I contratti soggetti alla tassa stabilita dalla presente legge*, come pure il certificato di liquidazione di che all'art. 9, sono esenti da registro e le relative quietanze, se scritte sullo stesso foglietto bollato che racchiude il contratto, non vanno soggette a tassa particolare, e, se scritte su foglio separato, sono considerate, agli effetti delle leggi sulle tasse di registro e bollo, quali ricevute ordinarie”.

² L'interpretazione esposta nel testo, gia' avanzata nello studio del C.N.N. (estensori GIUNCHI-PETRELLI-PODETTI), *Cessione di quote sociali e imposta di registro* (1993), in *CNN Strumenti*, voce 1610, p. 8.1, e successivamente ripresa dalla giurisprudenza (Comm. Trib. Reg. Torino 26 marzo 1998, in *Riv. not.*, 1998, p. 1235, con ricorso di BOERO; Comm. Trib. I grado Torino 19 luglio 1994, in *Riv. not.*, 1995, p. 284), e' stata quindi definitivamente accolta anche dall'Amministrazione Finanziaria (Circ. Min. Fin. 29 marzo 2000 n. 60/E).

dal trattamento previsto per l'originale". Occorre, in altri termini, verificare se quest'ultima disposizione prevalga sempre, ed in ogni caso, su quella contenuta nell'art. 34 del D.P.R. 601/1973 (e quindi tutte le copie conformi degli atti di cessione di partecipazione sociali siano soggette a imposta di bollo), ovvero se vi sia spazio per una diversa soluzione interpretativa.

Il problema non si pone rispetto ad altre previsioni agevolative, per le quali esiste la "specifica disposizione" – cui fa riferimento la nota 1 all'art. 1 della suindicata tariffa – che esenta da imposta di bollo anche le copie dichiarate conformi all'originale; si pensi, a titolo esemplificativo, alle disposizioni contenute in alcuni articoli della tabella allegata al D.P.R. 642/1972, quali:

- l'art. 21, che esenta da bollo anche le copie degli atti di trasferimento di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici;
- l'art. 27-bis, relativo alle copie degli atti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), nonché delle Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
- l'art. 5, riferito alle copie presentate ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie.

In relazione ad altre fattispecie (come quella degli atti costitutivi e modificativi di società cooperative, *ex art. 19* della tabella), l'esenzione è disposta con riferimento agli "atti", ma non (specificamente) riguardo alle relative copie. Questa sola circostanza non è stata, peraltro, ritenuta – da parte dell'Amministrazione finanziaria – sufficiente a far concludere nel senso dell'assoggettamento ad imposta di bollo di qualsiasi copia autentica dei suddetti atti. Il Ministero delle Finanze – con riferimento agli atti costitutivi e modificativi di cooperative – ha sostenuto che le copie conformi di tali atti sono esenti da imposta di bollo "solo quando sono destinate agli adempimenti strettamente connessi alla costituzione e alla modificazione dell'ente

cooperativistico ³, ed ha esteso l'esenzione anche alle istanze e formalità necessarie ai fini della pubblicità commerciale ⁴. Per le altre copie non si dubita, invece, dell'autonoma assoggettabilità ad imposta di bollo.

Analoga presa di posizione dell'Amministrazione finanziaria si riscontra in ordine alle deliberazioni di conversione del capitale sociale in euro: a fronte di una disposizione (quella dell'art. 17, comma 6-*bis*, del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213) che esenta da imposta di bollo le "deliberazioni" (senza altra precisazione), e' stato in più circostanze ribadito che l'esenzione comprende sia l'originale dell'atto, sia le copie necessarie per gli adempimenti connessi (ad esempio per l'iscrizione nel registro delle imprese), e le relative istanze ⁵.

Per una esatta delimitazione dell'ambito di applicazione della nota 1 all'art. 1 della tariffa, succitata, occorre però definire con esattezza l'oggetto dell'imposta di bollo: tale oggetto e' individuato, dall'art. 1 del D.P.R. 642/1972, ne "gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa". L'indicazione degli atti, accanto ai documenti, e' una classica *endiadi*: e' pacificamente riconosciuto che oggetto dell'imposta di bollo e' solo il "documento" ⁶, con la restrizione che deve trattarsi di documento compreso

³ Ris. Min.Fin. 19 novembre 1993 n. V-10-713.

Occorre – per comprendere il ragionamento effettuato dall'Amministrazione finanziaria – tener conto del fatto che alcune copie devono essere necessariamente rilasciate con la certificazione di conformità all'originale, perché possano essere eseguiti gli adempimenti strettamente inerenti all'atto, e necessari per la sua giuridica efficacia ed opponibilità e per la sua regolarità fiscale: si pensi alle copie necessarie ai fini della registrazione, dell'iscrizione nel registro delle imprese o nei registri prefettizi.

Da rilevare, peraltro, che la successiva Ris. Min. Fin. 8 ottobre 1994 n. V-10-1374 ha affermato la soggezione ad imposta di bollo delle copie degli atti di cooperative destinate alla pubblicazione nel bollettino ufficiale delle società cooperative, contraddicendo la precedente presa di posizione. In ogni caso, la posizione espressa dalla risoluzione ministeriale del 19 novembre 1993 – che si giustificava prima dell'abrogazione dell'art. 20 della tabella – non appare in consonanza con la lettera della citata nota all'art. 1 della tariffa. In tal senso, cfr. Commissione studi tributari, estensore Giunchi, studio n. 292-*bis* dell'anno 1995.

⁴ Ris. Min. Fin. 15 giugno 1974 n. 416947.

⁵ Ris. Agenzia Entrate 3 agosto 2001 n. 124/E; Circ. Agenzia Entrate 21 dicembre 2001 n. 106/E, paragrafo 2.4; Nota Direz. Regionale Entrate Veneto 20 marzo 2001 n. 12931, tutte in *Fiscovideo* (nella nota da ultimo citata, si e' superato lo scoglio della "specificazione", richiesto dalla nota 1 all'art. 1 della tariffa, facendosi riferimento al principio generale di neutralità alla base della disciplina della conversione in euro).

⁶ Sul concetto giuridico di documento, definito di recente come "qualsiasi supporto visivo, fonico, magnetico o cartaceo sul quale sono impressi segni comunicativi in grado di essere percepiti dall'uomo

nella tariffa, e con la precisazione che deve essere un “documento giuridico”, e quindi uno “scritto giuridicamente rilevante”⁷. E’ stato affermato, incisivamente, che l’imposta di bollo e’ “un tributo tipicamente “cartolare”, nel senso che la sua applicazione e’ collegata all’esistenza o all’utilizzazione in se’ del documento scritto, prescindendo dalla rilevanza economica dell’atto o dell’attivit  che si estrinsecano attraverso l’adozione del documento stesso”⁸.

Nel concetto di documento e’ compresa anche la copia conforme, che peraltro costituisce – nel sistema dell’imposta di bollo – autonomo presupposto di imposta, giusta la piu’ volte citata nota 1 all’art. 1 della tariffa⁹. Tale autonomia impositiva – rispetto al trattamento tributario del “documento” originale – fa si’ che, quando la legge esenta da imposta di bollo detto documento originale, l’esenzione non si estenda alla copia conforme.

Ma – e qui e’ il nodo della questione – la nota 1 all’art. 1 della tariffa puo’ trovare applicazione laddove l’“esenzione” dal tributo di bollo sia disposta per il “documento” originale, e non, invece, quando il mancato assoggettamento ad imposta (derivante da esclusione o esenzione) sia previsto dalla legge in relazione al “contenuto”, invece che al “contenente”: al negozio giuridico, in luogo del documento. In altri termini, perche’ la nota 1 possa trovare

direttamente o attraverso l’impiego di particolari strumenti”, cfr. soprattutto CARNELUTTI, *Documento (teoria moderna)*, in *Novissimo Dig. It.*, VI, Torino 1975, 85 ss. (ove sono citati altres  i precedenti contributi dell’autore in materia); IRTI, *Sul concetto giuridico di documento*, in *Studi sul formalismo negoziale*, Padova 1997, 159 ss. (e gi  in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1969); IRTI, *Il contratto tra faciem e factum*, in *Studi sul formalismo negoziale*, cit., 95 ss. (e gi  in *Rass. dir. civ.*, 1984, 938 ss.); DI SABATO, *Il documento contrattuale*, Milano 1997; IRTI, *La ripetizione del negozio giuridico*, Milano 1970, 71 ss.; VERDE, *Prova documentale (diritto processuale civile)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXV, Roma 1991; DENTI, *Prova documentale (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano 1989, 713 ss.; ANGELICI, *Documentazione e documento (diritto civile)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma 1989; CANDIAN, *Documentazione e documento (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano 1964, 579 ss.; CARRARO, *Il diritto sul documento*, Padova 1941.

Sulla maggior correttezza del termine “documento notarile”, rispetto a quella di “atto notarile”, impiegata dalla legge, cfr. MORELLO-FERRARI-SORGATO, *L’atto notarile*, Milano 1977, p. 14 ss.

⁷ COCO, *Bollo (imposta di)*, in *Enc. giur. Treccani*, V, Roma 1988, p. 2; D’AMATI, *Bollo (imposta di)*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. comm.*, II, Torino 1987, p. 259; BERLIRI, *Bollo*, in *Enc. dir.*, V, Milano 1959, p. 506 ss.

⁸ POTITO, *Le imposte indirette sugli affari*, Milano 1995, p. 95.

⁹ L’autonomia della fattispecie impositiva di cui alla nota 1 dell’art. 1 della tariffa fa ritenere che siano soggette ad imposta di bollo le copie degli atti indicati agli artt. 9, 11, 13, 15, 16, 18, 22 della tabella allegata al D.P.R. 642/1972, ancorche’ tali disposizioni ricomprendano nell’esenzione gli atti ed i “documenti”.

applicazione e' necessario – sulla base della lettera della norma – che vi sia un “*trattamento previsto per l'originale*”: se invece il “trattamento” tributario non riguarda il documento “originale”, ma piuttosto il contratto, la previsione della nota 1 non puo' trovare applicazione.

Un primo, illuminante esempio di quanto esposto si ha in relazione al trattamento “sostitutivo” di cui all'art. 15 del D.P.R. 601/1973 (relativo ai finanziamenti a medio o lungo termine concessi da banche), che ha specificamente per oggetto le “operazioni” relative ai suddetti finanziamenti, comprendendo anche, con una formula di tenore molto ampio, “tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalita' inerenti” alle operazioni medesime ¹⁰. Appare evidente – ed in questo senso e' anche la prassi amministrativa – che il regime sostitutivo, non essendo di natura “cartolare”, riguarda il contratto di finanziamento (e relativi accessori), e non il “documento” in cui il contratto stesso e' incorporato: con l'ovvia conseguenza che l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 15 assorbe l'imposta di bollo dovuta su qualsiasi atto, documento e copia inerenti alla “operazione” di finanziamento.

Allo stesso modo, nella fattispecie disciplinata dall'art. 34 del D.P.R. 601/1973, il contratto di cessione di partecipazioni sociali e' soggetto ad

¹⁰ Sulla base dell'ampia formulazione dell'art. 15, e' stato deciso, ad esempio, che rientrano nel regime agevolativo gli allegati dei contratti di finanziamento (Ris. Min. Fin. 12 ottobre 1978 n. 251188). Non puo', invece, condividersi la Ris. Min. Fin. 23 luglio 1996 n. 162/E, che ha affermato la soggezione ad imposta di bollo della copia esecutiva dell'atto di mutuo ipotecario (stipulato a norma dell'art. 15 del D.P.R. 601/1973), rilasciata alla Banca mutuante, in quanto si tratterebbe di atto diretto ad instaurare il procedimento giurisdizionale di esecuzione, soggetto alle imposte secondo il regime ordinario. Il problema e' comunque ora superato, sia a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (modificato dal D.L. 11 marzo 2002 n. 28, convertito in legge 10 maggio 2002 n. 91), e successivo testo unico sulle spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (artt. 9 e seguenti), sia, piu' in generale, a seguito del recente, contrario indirizzo dell'Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza, maturato in relazione alle ipoteche giudiziali iscritte in base ad un decreto ingiuntivo, emesso per il recupero di un finanziamento *ex art. 15 D.P.R. 601/1973* (Circ. Agenzia Territorio 27 dicembre 2002 n. 12/T; Cass. 29 marzo 2002 n. 4598, in *Fiscovideo*). Non sembra revocabile in dubbio, alla luce di tale indirizzo, che – nella misura in cui rientrano nel regime sostitutivo le formalita' ipotecarie suddette – debbano rientrarvi, tra l'altro, anche le copie autentiche rilasciate ai fini dell'esecuzione delle medesime formalita'.

un'imposta sostitutiva, la c.d. tassa sui contratti di borsa ¹¹. E' stato correttamente evidenziato che *“l'imposta che e' dovuta sui contratti di Borsa, e che e' sostitutiva dell'imposta di bollo, differisce in quanto ad oggetto da quest'ultima, dal momento che colpisce il contratto di Borsa non in quanto atto redatto per iscritto (presupposto dell'imposta di bollo), ma quale rapporto contrattuale in se', sussista o meno il documento destinato a far prova tra le parti”* ¹². Che oggetto della tassa sui contratti di borsa sia il “contratto”, e non il “documento”, emerge peraltro direttamente dalla lettera della legge: l'art. 1, comma 1, del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3278 dispone che *“i contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati”*; il successivo comma 3, come sostituito dal D.L. 17 settembre 1992 n. 378, convertito in legge 14 novembre 1992 n. 437, dispone che *“la tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto ... le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa”*.

Ma se cio' e' vero – come appare non controvertibile – e' altresì evidente che il tributo sostitutivo “assorbe” ogni e qualsiasi imposizione “sostituita” relativamente al “contratto”, sia detta imposizione sostituita relativa al documento-originale o al documento-copia ¹³. In altri termini, l'intera fattispecie contrattuale e' ricompresa nell'ambito impositivo della tassa sui contratti di borsa, ed e' di conseguenza “esclusa” dalla disciplina dell'imposta

¹¹ La natura di imposta sostitutiva della tassa sui contratti di borsa e' pacificamente riconosciuta in dottrina: cfr., tra gli altri, SCHIAVOLIN, *Sostitutive (imposte)*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. comm.*, XV, Torino 1998, p. 65; SACCHETTO, *Vendita di azioni con scrittura privata e “tassa” sui contratti di borsa; ovvero, in dubbio, interpretazione pro-fisco*, in *Boll. trib.*, 1994, p. 416; INGROSSO, *Imposte sostitutive*, in *Enc. giur. Treccani*, XVI, Roma 1989, p. 2 ss.; STEFANORI, *Contratti di borsa (tasse sui contratti di borsa)*, in *Enc. giur. Treccani*, VIII, Roma 1988, p. 4; DI PIETRO, *Borsa nel diritto tributario*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. comm.*, II, Torino 1987, p. 287 ss.

¹² INGROSSO, *Imposte sostitutive*, cit., p. 2.

¹³ E' stato correttamente rilevato che “le norme sostitutive comportano un diverso trattamento fiscale, non gia' il venir meno dell'obbligazione tributaria, come accade per l'esenzione”: INGROSSO, *Imposte sostitutive*, cit., p. 4.

di bollo, intendendosi per “esclusione” la disciplina che definisce l’ambito applicativo del tributo, delineandone con maggior precisione il presupposto ¹⁴.

Del resto, quanto sopra e’ coerente con la *ratio* dell’imposizione sostitutiva che – come lumeggiato dalla dottrina – “trova il suo fondamento ... in un ragionato calcolo del legislatore, il quale, sulla spinta di esigenze fiscali di semplificazione e di facilita’ di accertamento, ha ritenuto opportuno escludere l’applicazione dei tributi di registro e di bollo sostituendoli con un’imposta che, da una parte, garantisse un piu’ completo ed immediato accertamento e un’ordinata riscossione e, dall’altra, permettesse di percepire un gettito pressoché’ equivalente ed evitasse l’inutile cumulo di adempimenti dei contribuenti e di attivita’ degli uffici fiscali” ¹⁵. E’ evidente che tale *ratio* verrebbe frustrata se si interpretasse la disciplina della tassa sui contratti di borsa come riferita solo a “documenti”, e non all’intera fattispecie contrattuale, e se si assoggettassero ad imposta di bollo le copie e le formalità conseguenti agli atti di cessione in esame.

Alla luce di quanto sopra, la disposizione (interpretativa) contenuta nell’art. 1, comma 8, del D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 435, che recita “*per gli*

¹⁴ Sulla nozione di esclusione tributaria, cfr. BASILAVECCHIA, *Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni (dir. trib.)*, in *Enc. dir.*, Aggiornamento, V, Milano 2001, p. 48 ss.; LA ROSA, *Esclusioni tributarie*, in *Enc. giur. Treccani*, XIII, Roma 1989. Evidenzia, riguardo all’applicabilità delle imposte sostituite, che “scopo diretto e naturale dell’imposta sostitutiva e’ proprio di escluderla per i tributi sostituiti, e far si’ che fattispecie a questi soggette costituiscano invece il presupposto per l’applicazione della nuova imposta”, POLANO, *Spunti teorici e prospettive in tema di regimi tributari sostitutivi*, in *Dir. e prat. trib.*, 1972, I, p. 252. Nel medesimo senso, SCHIAVOLIN, *Sostitutive (imposte)*, cit., p. 53 ss., il quale evidenzia in particolare che “e’ caratteristica delle imposte sostitutive, indicativa della loro natura di tributi autonomi, la previsione di fattispecie imponibili diverse da quelle delle imposte sostituite”.

¹⁵ GALLO, *L’influenza della disciplina formale nella ricostruzione della natura giuridica di un tributo surrogatorio*, in *Riv. dir. fin.*, 1977, I, p. 258-259. Coerente con la *ratio* indicata nel testo e’ quella che sta a base dell’art. 9 del D.L. 30 dicembre 1991 n. 417, convertito in legge 6 febbraio 1992 n. 66, che ha esteso l’ambito applicativo della tassa sui contratti di borsa (e quindi il relativo regime sostitutivo) anche ai contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto “le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa”: per il rilievo che la nuova normativa ha lo scopo “di abolire o, quanto meno, ridurre le persistenti discriminazioni fiscali sulle operazioni aventi ad oggetto titoli od azioni, con relativo maggior gettito”, cfr. GLENDI, *Sull’inapplicabilità della c.d. tassa di borsa alle compravendite private di titoli ed azioni*, in *Riv. giur. trib.*, 1995, p. 1123. Cfr. anche Cass. 10 gennaio 2001 n. 269, in *Riv. giur. trib.*, 2001, p. 1123.

atti e i documenti relativi ai contratti esenti dalla tassa di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3278, resta ferma l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro prevista dall'articolo 34 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601", non puo' essere letta alla luce della particolare dicotomia documento-copia delineata dalla tariffa allegata al D.P.R. 642/1972: proprio perche', nel caso in esame, l'imposta sostitutiva riguarda il "contratto" e non il "documento", e quindi, per i motivi sopra illustrati, la nota 1 all'art. 1 della tariffa non puo' trovare applicazione; con la conseguenza che la nozione di "documento", impiegata dal D. Lgs. 435/1997, ricomprende in se' anche quella di "copie", non essendo omogenea rispetto alla nozione di "documento" che emerge dal D.P.R. 642/1972, e relative tariffa e tabella.

Infine, non si puo' dimenticare che il trattamento "sostitutivo", quale risultante dall'art. 34 del D.P.R. 601/1973, e successive modificazioni, costituisce un regime "speciale", rispetto a quello generale desumibile dal D.P.R. 642/1972 ¹⁶; quest'ultimo, risultante da una norma emanata successivamente (la vigente tariffa, allegato "A", al D.P.R. 642/1972, e' stata approvata con D.M. 20 agosto 1992, emanato in attuazione dell'art. 10, comma 6-bis, del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359), rappresenta pur sempre una disciplina di carattere generale, che non deroga alla disciplina speciale, anche se anteriore (e comunque non potrebbe derogarvi, stanti i limiti della delega contenuta nel suindicato D.L. 333/1992). Tanto piu' che caratteristica dell'imposizione sostitutiva e' la sua autonomia, rispetto all'imposta sostituita, e quindi il campo di applicazione della prima (con il conseguente regime di assorbimento ed esclusione) non puo' subire mutamenti in dipendenza di modifiche normative riguardanti la seconda (come e' avvenuto,

¹⁶ INGROSSO, *Imposte sostitutive*, cit., p. 3, il quale evidenzia che l'imposta sostitutiva "adotta una disciplina impositiva nuova rispetto al normale regime fiscale attraverso la posizione di una norma che appare proprio qualificare come norma eccezionale o speciale", con l'ulteriore precisazione che "l'atto derogante pare piuttosto speciale che eccezionale". Nello stesso senso, SCHIAVOLIN, *Sostitutive (imposte)*, cit., p. 51 ss.; POLANO, *Spunti teorici e prospettive in tema di regimi tributari sostitutivi*, cit., p. 274 ss.

nel caso di specie, con l’emanazione del D.M. 20 agosto 1992, che ha introdotto la piu’ volte citata nota 1 all’art. 1 della tariffa)¹⁷.

Speciale, ovviamente, non vuol dire eccezionale: l’imposizione sostitutiva non si traduce, necessariamente, in un beneficio o in un’agevolazione tributaria¹⁸, e conseguentemente non e’ da interpretarsi restrittivamente, quanto al suo ambito di applicazione ed al conseguente regime dell’“assorbimento”¹⁹.

E’ possibile, a questo punto, sintetizzare i risultati delle superiori riflessioni:

a) – il trattamento tributario applicabile alla cessione di partecipazioni (c.d. tassa sui contratti di borsa) riguarda il negozio giuridico di cessione, e non il documento che lo incorpora;

b) – il meccanismo di sostituzione, o di surrogazione, e la conseguente esclusione, riguarda tra l’altro l’imposta di bollo, per sua natura documentale e cartolare;

c) – la nota 1 all’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 642/1972 si applica soltanto quando vi sia, di base, un trattamento tributario riferito al documento

¹⁷ POLANO, *Spunti teorici e prospettive in tema di regimi tributari sostitutivi*, cit., p. 273, secondo il quale “nessuna influenza avranno quindi sulla disciplina del tributo sostitutivo un eventuale aggravio o lenimento dell’imposta o delle imposte sostituite, che attueranno una differente ripartizione del carico fiscale, provocando un mutamento nell’incidenza sui vari cespiti dell’assetto impositivo precedente, *senza peraltro apportare variazioni nel campo coperto dal regime speciale*, per il quale sara’ eventualmente compito del legislatore procedere ad una nuova valutazione delle situazioni”. Per un approfondimento sulle caratteristiche ed i limiti dell’autonomia dei vari tipi di imposizione sostitutiva, cfr. SCHIAVOLIN, *Sostitutive (imposte)*, cit., p. 49 ss.

¹⁸ Per la constatazione dell’esistenza di forme di imposizione sostitutiva – tra cui rientra certamente quella in esame – in cui all’esonero dall’imposizione “sostituita” non corrisponde necessariamente un vantaggio pratico per il contribuente, POLANO, *Spunti teorici e prospettive in tema di regimi tributari sostitutivi*, cit., p. 271. Per la possibile maggiore onerosita’ dell’imposta sostitutiva, SCHIAVOLIN, *Sostitutive (imposte)*, cit., p. 50.

¹⁹ In tal senso, POLANO, *Spunti teorici e prospettive in tema di regimi tributari sostitutivi*, cit., il quale ritiene che “le disposizioni creatrici di tributi sostitutivi non debbano come tali essere sempre intese in senso restrittivo, per gli effetti derogatori che comportano, ma che l’attivitа’ dell’interprete, verificata la conformita’ alla Costituzione delle disposizioni da applicare, debba procedere alla determinazione del relativo ambito di efficacia con un’indagine circa la portata della sostituzione svolta caso per caso, secondo l’espressione usata dal legislatore per manifestare la volonta’ di sostituire un regime fiscale ad un altro”.

(“originale”), e non quando – come e’ il nostro caso – vi e’ un trattamento tributario riferito al “contratto”;

d) – in ogni caso, il trattamento tributario delle cessioni di partecipazioni sociali e’, nel suo insieme, improntato a caratteristiche di “specialità” ed “autonomia”, il che esclude qualsiasi interpretazione volta a far prevalere, su di esso, una disciplina di carattere generale (anche se posteriore), quale quella contenuta nella nota 1 all’art. 1 della tariffa, per lo più emanata con decreto ministeriale, e sulla base di una delega che non attribuiva in alcun modo il potere di derogare a tale disciplina speciale.

In conclusione, l’imposta di bollo non si applica ne’ agli originali, ne’ alle copie dei contratti di cessione di partecipazioni sociali, soggetti alla c.d. tassa sui contratti di borsa (e neanche, deve ritenersi, alle formalità ed istanze necessarie ai fini della pubblicità commerciale, in quanto attività strumentali al conseguimento della piena efficacia dell’atto).

Gaetano Petrelli